

SCADENZARIO

! Le scadenze fiscali e previdenziali con versamenti e/o dichiarazioni che cadono di sabato o di giorno festivo possono essere differite al primo giorno lavorativo successivo.

MESE DI SETTEMBRE ●●●

19 VENERDÌ

MODELLO 770/2014
SEMPLIFICATO E ORDINARIO

Presentazione dichiarazioni dei sostituti d'imposta. Coloro che nel corso del 2013 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte e/o a contributi previdenziali e assistenziali dovuti ai vari enti previdenziali e/o premi assicurativi dovuti all'Inail, devono presentare la dichiarazione dei sostituti d'imposta utilizzando le due versioni del modello 770/2014:

- il mod. 770/2014 Semplificato, nel quale sono di fatto contenuti i dati e le informazioni che riguardano i redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo e occasionali;
- il mod. 770/2014 Ordinario, riservato a particolari categorie di sostituti d'imposta quali, ad esempio, i soggetti che effettuano ritenute su dividendi.

Entrambi i modelli vanno presentati entro oggi in forma autonoma, non essendo possibile comprenderli nella dichiarazione unificata modello Unico 2014, avvalendosi esclusivamente dell'invio telematico. Per maggiori informazioni si rimanda alle istruzioni per la compilazione dei relativi modelli consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che il termine, già previsto per il 31 luglio scorso, è stato differito a oggi con decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 31-7-2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 4-8-2014.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Tardivo versamento imposte e tributi. Possono avvalersi entro oggi del ravvedimento operoso:

- i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, l'imposta a debito risultante dalla liquidazione periodica relativa al mese di luglio (contribuenti mensili) o al 2° trimestre 2014 (contribuenti trimestrali);
- i sostituti d'imposta che non hanno effettuato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, il versamento delle ritenute Irpef operate in acconto nel mese di luglio sui compensi corrisposti a lavoratori autonomi e a dipendenti;

● i contribuenti Iva che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, la sesta rata dell'Iva a saldo per il 2013 dovuta in base al piano di rateazione prescelto, fatta salva la facoltà per i soggetti che presentano il modello Unico 2014 di versare entro il termine previsto per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese di ritardo;

● i contribuenti interessati dagli studi di settore (anche indirettamente) che non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, le imposte dovute in base al modello Unico 2014 con la maggiorazione dello 0,4%;

● i contribuenti che, avendo scelto il versamento rateale delle imposte derivanti dal modello Unico 2014, non hanno versato entro il 20 agosto scorso, in tutto o in parte, la rata in scadenza.

Tutti questi soggetti possono regolarizzare la situazione pagando entro oggi gli importi dovuti con la sanzione del 3% (un decimo della sanzione normale del 30%) e con gli interessi di mora dell'1% rapportati ai giorni di ritardato versamento rispetto al termine di scadenza originario. Tali interessi, salvo qualche eccezione, vanno esposti nel mod. F24 separatamente dalle imposte dovute a seguito dell'introduzione di nuovi codici tributo, istituiti dall'Agenzia delle entrate, consultabili sul sito www.agenziaentrate.gov.it

Si fa presente che qualora gli importi dovuti siano stati versati con ritardo non superiore a 14 giorni (cioè entro il 3-9-2014) è possibile avvalersi del ravvedimento breve con il pagamento, sempre entro oggi,

della sanzione in misura pari allo 0,2% (un quindicesimo della sanzione già ridotta al 3%) per ogni giorno di ritardo, oltre agli interessi di mora dovuti; si veda al riguardo la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41/E del 5-8-2011 e quanto riportato a pag. 27 de *L'Informatore Agrario* n. 32/2011. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

Tardivo versamento ritenute Irpef 2013 e irregolarità mod. 770/2013. Come ormai noto, i contribuenti che per qualsiasi motivo non hanno rispettato i termini per il versamento di tributi o la presentazione di denunce possono avvalersi del cosiddetto «ravvedimento operoso» per regolarizzare la situazione beneficiando della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie.

Il ravvedimento è possibile sempre che la violazione non sia già stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

Pertanto, entro oggi possono avvalersi del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione a un ottavo del minimo, i sostituti d'imposta, che presentano telematicamente, sempre entro oggi, i modelli 770/2014 Semplificato e Ordinario per l'anno d'imposta 2013, i quali non hanno versato, in tutto o in parte entro i termini di legge, le ritenute alla fonte operate nel corso dell'anno 2013, ovvero hanno presentato i modelli 770/2013 con dati infedeli. Qualora si incorra in errori nella determinazione degli importi da versare con il ravvedimento operoso si veda la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 27/E del 2-8-2013.

A cura di
Paolo Martinelli

V Per ulteriori informazioni:
www.informatoreagrario.it/ita/Scadenzario

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.